



F.NOMCeO

Il Presidente

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio Sanitario Nazionale
Dott.ssa Rossana Ugenti

Fax: 0659942553

segreteria.dgroups@sanita.it

Oggetto: D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 - richiesta chiarimenti ambito applicativo.

Questa Federazione, al fine di esercitare al meglio il compito istituzionale di coordinamento ed indirizzo degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesta Direzione in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione del decreto legislativo indicato in oggetto.

Premesso:

-che sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante **"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")**;

- **che il provvedimento prevede l'introduzione di una tessera professionale europea (EPC)**, ovvero un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato ospitante si scambino tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), che consente di fornire servizi su base temporanea e occasionale in uno Stato membro ospitante o che consente il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

-**che, allo stato attuale, è possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti solo per le professioni di:**

- infermiere responsabile dell'assistenza generale;
- farmacista;
- fisioterapista,
- guida alpina;
- agente immobiliare;

- che il decreto dispone, inoltre, l'accesso parziale alla professione, ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in un'altro Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine e introduce **un "Meccanismo di allerta"** in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32:25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it

membri sono tenute a segnalare alle autorità degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti a cui è stato limitato o vietato l'esercizio della professione in ambito sanitario o di istruzione o assistenza ai minori;

- che l'art. 6 prevede, in particolare, che "le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limiti o vieti, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, ne informino tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano Ordini o Collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5. Gli Ordini e i Collegi professionali, inoltre, informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitino o vietino al professionista, anche solo temporaneamente, l'esercizio della professione".

In conclusione, stante quanto suesposto, si chiede di conoscere se il meccanismo di allerta di cui sopra sia immediatamente applicabile alle professioni di medico chirurgo e di odontoiatra.

Cordiali saluti

Roberta Chersevani



AC/MF